Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969.

Aumento della misura dei diritti relativi al movimento delle merci di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, riguardante la determinazione dei diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato per passeggeri e merci in transito sugli aeroporti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, concernente la determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza, d'imbarco dei viaggiatori e movimento aerei per l'aeroporto di Roma-Fiumicino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075, concernente la regolamentazione delle modalità per l'accertamento, riscossione e versamento dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 9 gennaio 1956, n. 24;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1967, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956 sopra citato;

Atteso che, in relazione agli aumentati costi di gestione dei servizi aeroportuali, si rende necessario elevare la misura del diritto relativo al movimento delle merci, previsto dall'art. 7 della citata legge n. 24 e già determinato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 sopra citati;

Su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il diritto relativo al movimento delle merci dovuto allo Stato a norma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, tanto per le merci destinate all'estero quanto per quelle che ne provengono, è determinato per tutti gli aerodromi in L. 15 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di peso lordo. In ogni caso il diritto non sarà inferiore a L. 100.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1969

SARAGAT

GASPARI — BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969
Registro n. 11, foglio n. 379

(10100)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1969.

Nomina dei membri del comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1965, con il quale si è provveduto alla nomina, per un quadriennio, dei membri del comitato consultivo dell'ente, integrato a norma dell'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del comitato suindicato per decorso quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni formulate ai sensi dell'art. 9 della menzionata legge 27 novembre 1939, n. 1780, dai Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1969-1973 sono nominati membri del comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie:

Bottalico dott. Michele e Piccoli dott. Gualfardo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Marfisa dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Prestipino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pistella dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240, il predetto comitato consultivo è integrato dal dott. Gonan Giovanni e dal sig. Parma Olinto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1969

RUMOR

(10071)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, con il quale è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana;

Vista la nota n. 1328 del 28 marzo 1969 del medico provinciale di Firenze con la quale si comunica che l'ing. Renato Vecchione è stato sostituito nella carica di direttore della sezione di Firenze dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'ingegner Italo Bartolini;

Decreta:

L'ing. Italo Bartolini, direttore della sezione di Firenze dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, in sostituzione dell'ing. Renato Vecchione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 22

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Proroga del termine assegnato al comune di Sala Consilina per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 24 luglio 1964, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è stato concesso al comune di Sala

Consilina, per la durata di anni 20, un contributo annuo di L. 9.773.000 nella spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Visto il successivo decreto interministeriale in data 17 giugno 1968, con il quale, veniva concessa la proroga di un anno al termine di tre anni stabilito dall'articolo 3 del sopracitato decreto 24 luglio 1964, decreto prenotato agli impegni del capitolo 86 (ora 5010) e registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1964, registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 322;

Vista la domanda in data 16 maggio 1969 del sindaco di Sala Consilina;

Considerato che, per causa di forza maggiore, non è stato possibile portare a compimento i lavori nei termini stabiliti dai decreti interministeriali sopra citati;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Sala Consilina, prima della scadenza di cui sopra, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando per realizzare l'opera della quale si ha urgente necessità per poter sistemare gli uffici giudiziari nei nuovi locali idonei e sufficienti;

Decreta:

Al comune di Sala Consilina, per l'ultimazione dello edificio del nuovo palazzo di giustizia, è concessa una ulteriore proroga di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1969
Registro n. 27 *Grazia e giustizia, foglio n.* 221

(10067)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Variazioni delle piante organiche degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari di Roma, Bari, Frosinone e Pietrasanta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica degli ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentata di almeno una unità;

Constatato che per il reperimento del posto di cui sopra, si rende indispensabile ridurre l'organico degli ufficiali giudiziari nella pretura di Pietrasanta ove le necessità di servizio possono essere agevolmente assicurate con l'organico residuo;

Considerato altresì che le piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari nello stesso ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma ed in quello presso il tribunale di Frosinone vanno adeguate alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante aumento di almeno una unità;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Bari, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Visti gli articoli 101 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1969

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1969
Registro n. 26, *foglio n.* 388

TABELLA *A*

Tabelle di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le Corti di appello di:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Bari	12	21
Roma	83	160

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali di:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Frosinone	3	5

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture di:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Pietrasanta	3	3

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1969.

Obiettivi e criteri per la formulazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 26, 27 e 61 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968;

Considerato che i comitati regionali per la programmazione ospedaliera, previsti dall'art. 62 della legge per le regioni non ancora costituite, hanno ovunque iniziato la loro attività;

Considerata la necessità di fissare gli obiettivi e i criteri cui i comitati predetti devono ispirarsi nel fornire al Ministero le indicazioni indispensabili ai fini dell'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio e nell'elaborare successivamente a questo i piani ospedalieri regionali;

Viste le risultanze della indagine svolta dal Ministero della sanità nel marzo 1968, dalla quale emerge una disponibilità sul piano nazionale di oltre 300.000 posti-letto per ammalati acuti e la mancanza quasi assoluta di posti-letto per lungodegenti e per convalescenti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera;

Decreta:

Art. 1.

I piani regionali ospedalieri devono tendere alla realizzazione di una rete di unità ospedaliere, a diversi livelli strutturali, funzionalmente coordinate tra loro e da inserire nel contesto delle istituende unità sanitarie locali in modo da costituire un tutt'uno armonico nel quadro della programmazione economica nazionale.

La rete delle unità ospedaliere dovrà essere articolata in ospedali generali — di zona, provinciali e regionali —, in ospedali specializzati — regionali e provinciali —, in ospedali per lungodegenti e convalescenti — provinciali e di zona.

Nella pianificazione sarà tenuto conto che la rete ospedaliera è altresì comprensiva degli ospedali psichiatrici e degli altri presidî per la prevenzione, cura e recupero delle malattie mentali, regolati dalle particolari disposizioni che li riguardano, anche per quanto attiene al finanziamento per la costruzione e le attrezzature di tali presidî.

Art. 2.

La rete dei presidî ospedalieri di ciascuna regione deve mirare a raggiungere, entro il termine quindicennale previsto dal piano economico, una disponibilità di circa dodici posti-letto per mille abitanti, così ripartiti:

posti-letto per ammalati acuti, per infortunio e per maternità	5-6 ‰
posti-letto per lungodegenti e convalescenti	3 ‰
posti-letto per tubercolotici	0,50 ‰
posti-letto o strutture equivalenti per ammalati psichiatrici e minorati psichici	3 ‰

Gli standards di cui sopra costituiscono solo rappresentazioni indicative di recettività, influenzabili da fattori di diversa natura, segnatamente dallo sviluppo assunto dai presidî di medicina preventiva, di cui i comitati regionali devono tenere debito conto nel fornire le indicazioni per l'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio.

Art. 3.

L'elaborazione del Piano regionale ospedaliero deve essere preceduta da:

a) esatta valutazione di tutte le risorse edilizie esistenti per la conseguente utilizzazione corretta ed efficiente delle stesse mediante eventuali opere di ammodernamento, di completamento e di trasformazione, nonchè di conversione della loro attuale destinazione;

b) individuazione di tutte le opere, già in fase di costruzione o di progettazione, ammesse o meno a beneficiare di contributi statali;

c) individuazione degli standards di recettività (quozienti di posti-letto per mille abitanti) rispondenti alle diverse situazioni locali;

d) accertamento degli indici stagionali di occupazione dei posti-letto negli ospedali esistenti e nelle loro unità di degenza anche per quanto attiene agli ospedali specializzati e sanatoriali;

e) accertamento delle esigenze didattiche, scientifiche e cliniche delle università;

f) determinazione dei diversi tipi e livelli nei quali articolare la rete ospedaliera, e delle dimensioni, in relazione a detti livelli, delle singole strutture ospedaliere, tenendo conto delle esigenze funzionali, dell'economia di gestione e del fattore umano;

g) individuazione degli ospedali che possono essere destinati ad assolvere le funzioni di ospedali regionali, sia generali che specializzati;

h) individuazione degli ospedali che possono essere destinati ad assolvere le funzioni di ospedali provinciali: generali, specializzati, per lungodegenti e convalescenti, per tubercolotici, per mentali;

i) individuazione degli ospedali già in possesso dei requisiti richiesti per assolvere le funzioni di ospedali di zona, sia generali che per lungodegenti e convalescenti;

l) individuazione dei presidî esistenti che, previe opportune opere di completamento e di ammodernamento, potranno assolvere le funzioni di ospedali di zona, sia generali che per lungodegenti e convalescenti;

m) ristrutturazione, sulla base degli schemi regionali di sviluppo economico e delle previsioni di assetto territoriale della regione, della rete ospedaliera e conseguente indicazione delle località nelle quali appare necessario l'insediamento di nuovi complessi ospedalieri, specie per quanto attiene agli ospedali di zona.

Art. 4.

I piani regionali ospedalieri devono mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) determinazione per ogni ospedale del comprensorio territoriale di pertinenza in funzione della sua classificazione regionale, provinciale o di zona e delle caratteristiche ecologiche, geoeconomiche e urbanistiche del territorio regionale.

In ogni comprensorio deve esservi almeno un ospedale di zona, con l'avvertenza che per l'ospedale provinciale viene individuato, nell'ambito del suo comprensorio, un più ristretto comprensorio per l'esercizio delle funzioni di ospedale di zona e che, per l'ospedale regio-

nale, nell'ambito del suo comprensorio, vengono individuati un comprensorio provinciale ed uno zonale per l'esercizio delle rispettive funzioni;

b) utilizzazione o istituzione di ospedali generali di zona in numero tale da assicurare una disponibilità complessiva, per le quattro branche fondamentali della medicina (medicina, chirurgia, pediatria, ostetricia e ginecologia) di circa tre posti-letto per ogni mille abitanti, con adeguati e qualificati servizi di diagnosi e cura, destinati ciascuno a nuclei di popolazione intorno ai 50.000 abitanti;

c) utilizzazione o istituzione di ospedali generali provinciali in numero tale da assicurare, per nuclei di popolazione fino a 400.000 abitanti, oltre alla disponibilità di posti-letto prevista, per la loro funzione di ospedale di zona, per le quattro branche fondamentali della medicina, una disponibilità per le branche specialistiche, in riferimento ai quozienti indicativi di cui al successivo art. 6;

d) utilizzazione o istituzione di un ospedale generale regionale che dovrà servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, tenendo presente che presidî del genere possono essere eccezionalmente istituiti anche con funzione interregionale.

A questo livello va debitamente considerata, per una valutazione globale delle necessità assistenziali, la funzione di ricovero e cura, di studio e di ricerca, oltre che di formazione di personale sanitario, degli istituti clinici universitari;

e) istituzione o potenziamento, in base ad accertate esigenze comprensoriali, di divisioni o sezioni per lungodegenti e convalescenti così da assicurare, insieme con gli ospedali specializzati per lungodegenti e convalescenti, una disponibilità complessiva di tre posti-letto per mille abitanti;

f) utilizzazione degli ospedali specializzati esistenti, ed eventuale istituzione, in rapporto alle risultanze del quadro nosologico regionale, delle componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche, socio-economiche e culturali delle regioni, nonchè delle esigenze didattiche, scientifiche e cliniche delle università, di nuovi ospedali specializzati, specie per quanto attiene alla geriatria, alla pediatria, ed al recupero funzionale dei minorati fisici, ad integrazione dei servizi specialistici esistenti o da istituire negli ospedali generali;

g) individuazione degli ospedali specializzati per tubercolotici già esistenti, anche se ubicati in altre regioni, ai fini della copertura del fabbisogno assistenziale specifico;

h) il piano per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere psichiatriche o per la trasformazione di quelle esistenti dovrà tener conto anche dei moderni presidî di igiene mentale, di socioterapia e di psicoterapia (istituti medico-psico-pedagogici, laboratori protetti, aziende agricole protette, ospedali diurni e notturni ecc.) al fine di assicurare, anche in questo settore, un intervento preventivo, terapeutico e di recupero globale.

Art. 5.

I piani regionali ospedalieri dovranno uniformarsi ai seguenti criteri di massima:

a) necessità di assicurare in tutto il territorio della regione una equa ripartizione dei servizi assistenziali di base: unità di ricovero e cura per medicina generale, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, con numero di posti-letto proporzionato alle esigenze della popolazione da servire e in rapporto alla esistenza o meno di ospedali specializzati viciniori;

b) necessità di tener conto, in ogni caso, per l'ubicazione delle strutture nosocomiali, delle indicazioni contenute nei piani urbanistici territoriali e comunali, e degli schemi regionali di sviluppo economico;

c) necessità di assicurare una razionale ripartizione dei servizi di pronto soccorso prevedendo l'istituzione in ogni ospedale provinciale di idonei servizi di rianimazione e di locali adeguatamente attrezzati per ogni intervento di urgenza sia di natura medica che chirurgica, nonchè l'istituzione in alcuni ospedali di zona, opportunamente prescelti, di servizi fissi e mobili di primo intervento sanitario (autoambulanze attrezzate, servizi per la rianimazione cardiocircolatoria e respiratoria, ecc.);

d) necessità di assicurare in tutto il territorio della regione una equa distribuzione dei servizi poliambulatoriali gestiti sia dagli enti ospedalieri che dagli enti mutuo-previdenziali o da altri enti pubblici.

A tal fine i piani regionali ospedalieri dovranno prevedere la possibilità di promuovere la fusione e il concentramento in un unico complesso strutturale di tutti i servizi ambulatoriali gestiti dai vari enti in una determinata zona e procedere alla scelta delle sedi per l'insediamento di nuove strutture poliambulatoriali in zone sprovviste di servizi ambulatoriali ospedalieri, tenendo conto delle funzioni che verranno assunte dalle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Il fabbisogno dei posti-letto va calcolato distintamente per ospedali di zona, provinciali e regionali, siano essi generali, specializzati, per lungodegenti e convalescenti, per mentali, tenuto conto della popolazione da servire e delle altre indicazioni contenute nella legge *12 febbraio 1968, n. 132*, nonchè delle esigenze funzionali, sia dell'intera rete che dei singoli ospedali, e della economicità di gestione.

Al fine di conseguire una equilibrata ripartizione dei posti-letto destinati ai malati acuti, per infortunio e per maternità, vengono indicati i seguenti quozienti orientativi da applicare, tenuti in considerazione, tra l'altro, l'incidenza nosologica ed i vari fattori socio-economici ed ambientali:

	Abitanti —
posti-letto per la medicina generale . .	1,2-1,4 ‰
posti-letto per la chirurgia generale . .	1,2-1,4 ‰
posti-letto per la pediatria	0,5 0,7 ‰
posti-letto per l'ostetricia e ginecologia	0,5-0,7 ‰
posti-letto per l'ortopedia e traumatologia	0,4-0,6 ‰
posti-letto per tutte le altre specialità, complessivamente	1,1-1,6 ‰

Per ogni milione di abitanti viene pertanto prevista una disponibilità di posti-letto per la medicina generale da 1200 a 1400, per la chirurgia generale da 1200 a 1400, per la pediatria da 500 a 700, per l'ostetricia e ginecologia da 500 a 700, per l'ortopedia e traumatologia da 400 a 600, per tutte le altre specialità da 1100 a 1600.

Per i lungodegenti e i convalescenti è inoltre prevista, per ogni milione di abitanti, una disponibilità di 3000

posti-letto; per gli ammalati mentali ed i minorati psichici una disponibilità di 3000 posti-letto; per i tubercolotici una disponibilità di 500 posti-letto.

Art. 7.

I comitati regionali per la programmazione ospedaliera, sulla base degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, e le regioni a statuto speciale, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, trasmettono al Ministero della sanità, Direzione generale degli ospedali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto:

a) le indicazioni indispensabili per l'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio di cui allo art. 61, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'elenco delle opere di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e ammodernamento di ospedali, nonchè di istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, policlinici ed ospedali clinicizzati, da ammettere a beneficiare dei contributi statali per lo sviluppo dell'edilizia ospedaliera (legge n. 589 del 3 agosto 1949, e successive modificazioni; legge n. 574 del 30 maggio 1965; legge n. 82 del 5 febbraio 1968; legge n. 383 del 20 giugno 1969); per le opere di costruzione, ampliamento, ammodernamento e trasformazione da realizzare entro il 1980 dovranno essere precisati i singoli tempi di realizzazione, tenendo presente che la precedenza va accordata al completamento dei lavori già avviati a realizzazione con precedenti contributi, e al completamento di quegli ospedali che, già riconosciuti provinciali o zonali, non dispongono ancora di locali sufficienti per l'installazione di tutte le divisioni, sezioni o servizi previsti dalla legge n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969;

c) le proposte per l'assegnazione di contributi da prelevare sul Fondo nazionale ospedaliero per le finalità previste dalla legge.

Con carattere prioritario dovranno essere formulate concrete proposte per l'assegnazione di contributi intesi a mettere gli enti ospedalieri in condizione di acquistare le attrezzature indispensabili per assicurare la funzionalità di quei servizi previsti come obbligatori dall'art. 19 della legge n. 132 (pronto soccorso, anestesia e rianimazione, trasfusione, radiologia, poliambulatori, ecc.), nonchè di quei servizi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969, di cui il Piano regionale ospedaliero transitorio ritiene necessaria la istituzione in alcuni ospedali (servizi di fisiopatologia respiratoria e di cardiologia, servizi di emodialisi, ecc.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 384

(9875)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1969.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Trapani-Birgi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 715 del 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 26 agosto 1965 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Trapani-Birgi ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata agli albi pretori del comune di Trapani dall'8 febbraio 1969 all'8 aprile 1969 e del comune di Marsala (Trapani) dal 20 febbraio 1969 al 20 aprile 1969, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Trapani-Birgi è esecutiva con annotazione apposta dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1969

Il Ministro: GUI

(9822)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località S. Antimo nel comune di Nazzano Romano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località S. Antimo nel comune di Nazzano Romano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nazzano Romano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una caratteristica collinetta elevata a monte dell'abitato antico, ricoperta di ricca vegetazione, sulla cui sommità domina l'antico tempio di S. Antimo, forma un complesso di grande interesse panoramico e paesistico ed ha un rilevante valore estetico e tradizionale, la località, inoltre, racchiude punti di visuali aperti al pubblico, dai quali, si gode un meraviglioso estesissimo panorama: in primo piano l'antico agglomerato di Nazzano, dominato dal castello col poderoso torrione, dal palazzo abbaziale con le torri annesse, indi l'ampia suggestiva visuale della vallata del Tevere sottostante, delle verdi colline circostanti fino a Torrita ed in lontananza lo scenario dei monti della Sabina e dei Cornicolani, verso ovest una cerchia di suggestive colline fino al Soratte;

Decreta:

La località S. Antimo sita nel territorio del comune di Nazzano Romano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Partendo dal bivio della provinciale Tiberina con la diramazione Tiberina, il confine del vincolo segue questa, la strada vicinale S. Lucia Vecchia fino alla particella catastale 6 del foglio n. 8, indi il limite delle particelle catastali 6 e 139 (comprese) nel foglio n. 8, fino alla provinciale Tiberina e questa sino al bivio con la diramazione Tiberina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Nazzano Romano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, sabato 25 maggio 1963, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) NAZZANO ROMANO - Zona località S. Antimo - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località S. Antimo, circoscritta entro i seguenti confini: partendo dal bivio della provinciale Tiberina con la diramazione Tiberina, il confine del vincolo segue questa, la strada vicinale S. Lucia Vecchia fino alla particella catastale 6 del foglio n. 8, indi il limite delle particelle catastali 6 e 139 (comprese) del foglio n. 8, fino alla provinciale Tiberina e questa sino al bivio con la diramazione Tiberina.

(*Omissis*).

(9896)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1720 del 15 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il dottor Eugenio Giovannini è stato eletto presidente della amministrazione provinciale di Frosinone in sostituzione del dott. Alfredo Colafrancesco;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dottor Alfredo Colafrancesco con il dott. Eugenio Giovannini;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Eugenio Giovannini, eletto presidente della amministrazione provinciale di Frosinone, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Alfredo Colafrancesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1969

Il Ministro: CARON

(9911)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1720 del 15 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il dottor Clelio Darida è stato eletto sindaco del comune di Roma in sostituzione del dott. Rinaldo Santini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Rinaldo Santini con il dott. Clelio Darida;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Clelio Darida, eletto sindaco del comune di Roma, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dottor Rinaldo Santini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: CARON

(9909)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone circostanti del comune di Fara Sabina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e zone circostanti del comune di Fara Sabina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fara Sabina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il caratteristico agglomerato di Fara Sabina posto su un'altura circondata di verde, ed il vicino Colle S. Martino, la cui cima è dominata da importanti resti antichi, formano quadri naturali di notevole bellezza ed hanno altresì valore estetico e tradizionale; le due suddette località racchiudono punti pubblici di visuale che, data la loro elevata posizione, offrono vasti panorami verso le zone sottostanti e particolarmente sulla campagna romana e verso i colli laziali, Roma, il Cimino ed il Soratte; il villaggetto di Farfa ed il notevolissimo complesso della monumentale Abbazia, infine, con le circostanti pittoresche alture, formano un insieme di cose aventi rilevantissimo valore estetico e tradizionale ed un quadro naturale di suggestiva bellezza;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti del comune di Fara Sabina hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal trivio formato dalla strada di Colle S. Fiano con la strada per il preventorio e la strada per Fara, il limite del vincolo segue la strada per Fara fino alla mulattiera a nord del preventorio, segue tale mulattiera sino al confine di Fara Sabina con Toffia, indi tale confine verso nord-ovest sino a ponte Riano, poi la strada che collega ponte Riano alla strada per Farfa, tale strada, indi quella che porta a C. Tanteri e C. Pezzotti fino all'acquedotto, tra C. Pomonte e C. Pezzotti, prosegue lungo l'acquedotto (escludendo le zone a valle di esso in località Prime Case e Colle S. Fiano) fino a raggiungere fosso Mirteto, risale lungo il fosso alla strada per colle S. Fiano e la segue fino al trivio per Fara ed il preventorio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Fara Sabina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 30 novembre 1965, presso la sede comunale di Fara Sabina, si è riunita la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

FARA SABINA - Abitato e zone circostanti - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4, il territorio del comune di Fara Sabina racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal trivio formato dalla strada di Colle S. Fiano con la strada per il preventorio e la strada per Fara, il limite del vincolo segue la strada per Fara fino alla mulattiera a nord del preventorio, segue tale mulattiera sino al confine di Fara Sabina con Toffia, indi tale confine verso nord-ovest sino a ponte Riano, poi la strada che collega ponte Riano alla strada per Farfa, tale strada, indi quella che porta a C. Tanteri e C. Pezzotti fino all'acquedotto, tra C. Pomonte e C. Pezzotti, prosegue lungo l'acquedotto (escludendo le zone a valle di esso in località Prime Case e Colle S. Fiano) fino a raggiungere fosso Mirteto, risale lungo il fosso fino alla strada per Colle S. Fiano e la segue fino al trivio per Fara ed il preventorio.

(*Omissis*).

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

Tariffa I/index, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa XII/index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa VIII/c-index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita;

Tariffa VIII/index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9826)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari;

Vista la designazione del rag. Luigi Marongiu, in sostituzione del comm. Marcellino Nicolò dimissionario, fatta dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con deliberazione assunta nella seduta dell'8 maggio 1969 e trasmessa dalla Federazione stessa con nota n. 0010756 del 22 maggio 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari;

Decreta:

Il rag. Luigi Marongiu è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari in sostituzione del comm. Marcellino Nicolò, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9920)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dello stesso all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), sono sciolti in applicazione dell'articolo 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(10044)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della società suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 luglio 1969 a favore della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10038)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Prezzo di acquisto dei cavolfiori per il periodo novembre-dicembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 739/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 22 aprile 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 889/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 13 maggio 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento 739/69 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 95/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei cavolfiori;

Visto il regolamento n. 522/68 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 aprile 1968, che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto dei cavolfiori che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Novembre L. 2.200 per quintale netto imballaggio escluso;

Dicembre L. 1.900 per quintale netto imballaggio escluso.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 739/69 del 22 aprile 1969 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Caldara Maria Teresa ved. Puccini, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;

S. E. rev.ma Cardinale Angelo Dell'Acqua, Vicario generale di Sua Santità;

S. E. dott. Mario Duni, procuratore generale Corte di cassazione;

S. E. dott. Ugo Guarnera, procuratore generale Corte d'appello di Roma;

Lombardo dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica, Milano;

Maccariello dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo a riposo;

Masini dott. Tommaso, procuratore aggiunto della procura della Repubblica, Firenze;

S. E. dott. Emilio Naso, presidente di sezione della Corte di cassazione, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali;

Novelli dott Tommaso, magistrato di Corte di cassazione, direttore generale affari civili;

Orrù dott. Francesco, sanitario aggregato casa di lavoro all'aperto di Isili;

Patanè dott. Sebastiano, procuratore della Repubblica di Sciacca;

S. E. dott. Mario Petrocelli, primo presidente della Corte di appello, Roma;

Ragno prof. Giuseppe, assistente di università, Roma;

Reale on. avv. Oronzo, Ministro per le finanze;

Renai dott. Enzo, procuratore della Repubblica di Rovigo.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: GAVA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Alberton sac. don Leo, già direttore dell'istituto Driens di Treviso;

Basile avv. Leonardo, benemerito assistenza detenuti;

Bosco prof. Carlo, direttore del centro di addestramento professionale ANAP di Calambrone, Pisa;

Bussi dott. Carlo, direttore di servizio presso la FIAT di Torino;

Ceccarelli dott. Nicola, già sanitario della casa di reclusione di S. Gimignano;

Cerini gr. uff. Irèno, componente il consiglio di patronato di Busto Arsizio;

Chinigò Vittorio, funzionario della P.O.A. di Roma;

Cianciullo Iole in Gazzara, collaboratrice della compagnia di S. Vincenzo de' Paoli, Roma;

Comunian suor Ester, madre superiora delle suore addette alla casa di reclusione per donne di Perugia;

De Paoli Maria in Borghi, consigliere del comitato della C.R.I. di Varese;

Ferrario comm. Luigi, assessore comunale collaboratore del consiglio di patronato di Busto Arsizio;

Zocchi Irma in Fornario, benemerita nell'assistenza ai detenuti;

Fratta sac. don Guglielmo, cappellano delle carceri giudiziarie di Pordenone;

Frizziero rag. Eugenio, ragioniere capo II. PP. a riposo;

Gandola Angelo, componente il consiglio di patronato di Lecco;

Gibin dott. Mario Alfredo, funzionario del genio civile di Rovigo;

Giust Maria ved. Gambuzza, assistente carceraria del consiglio di patronato di Pordenone;

Glesaz sac. don Stefano, già cappellano delle carceri giudiziarie di Aosta;

Guida ing. Mario, preside dell'istituto professionale « G. Plana », Torino;

Lalli cap. Silvio, già comandante regionale degli agenti di custodia, Lucania;

Maioli sac. don Leonida, già cappellano del carcere giudiziario di Forlì;

Maranelli prof. Adolfo, già componente privato del tribunale dei minorenni di Napoli;

Martelli prof. Alessandro, preside della scuola media G. Verga di Torino;

Martini Settimia, collaboratrice del consiglio di patronato di Busto Arsizio;

Masciocchi dott. Oscar, già sanitario presso le carceri giudiziarie di L'Aquila;

Migliorati dott. Italo Enzo, giudice di sorveglianza presso il tribunale di Chieti;

Negrini sac. don Andrea, già cappellano delle carceri giudiziarie di Como;

Neri dott. Guido, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Locri;

Nesi dott. Aldo, segretario capo della procura generale della Corte di appello addetto al Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia;

Nicolli rev. mons. Giovanni, cappellano delle carceri giudiziarie di Bolzano;

Niosi dott. Antonio, già sanitario delle carceri giudiziarie di Siracusa;

Nuzzo cav. Saverio, collaboratore del consiglio di patronato di Lecce, industriale;

Pecorari cav. Remigio, collaboratore del consiglio di patronato, vice direttore della Cassa di risparmio, in pensione, Pordenone;

Procaccianti rev. P. Vincenzo, cappellano della casa di reclusione dei minorati fisici di Parma;

Salvetti Caterina, componente il consiglio di patronato di Aosta;

Scollica cav. Gino, componente il consiglio di patronato di Aosta, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Taverna avv. Giovanni, presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Alessandria;

Valeriano dott. Francesco, assistente carcerario del consiglio di patronato di Roma;

Villa Santa dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica di Cagliari;

Vettori Attilio, segretario dell'Opera « Carlo Naldi », Firenze;

Zeuli dott. Celestino, magistrato di corte di appello, giudice di sorveglianza del tribunale di Napoli.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: GAVA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

Il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Andreoli padre Aurelio, collaboratore del consiglio di patronato di Trieste;

Barbaro geom. Paolo, segretario capo di procura di 1ª classe, Reggio Calabria;

Bellucci prof. Vittorio, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;

Bora Aldo, segretario di 1ª classe della procura della Repubblica di Camerino;

Bortolotti Anna Maria, assistente carceraria presso il consiglio di patronato di Trento;

Caselli Renato, ragoniere capo a riposo;

Celestre Pietro, segretario della procura della Repubblica di Modica;

Chiacchio rag. Raffaele, ragioniere capo a riposo;

Conci dott.ssa Lidia, assistente carceraria presso il consiglio di patronato di Trento;

Cortese rag. Giovanni, ragioniere capo a riposo;

De Rosa rag. Stefano, ragioniere capo a riposo;

Comitato di assistenza carcerati e scarcerati « Faces », collaboratore del consiglio di patronato di Sanremo;

Fiorini fratel Luigi, benemerito nella assistenza carceraria;

Fodde dott. Giuseppe, magistrato di corte di appello sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari;

Galimberti Galimberto, cancelliere capo dirigente la procura della Repubblica di Camerino;

Lelii dott. Luigi, collaboratore dei consiglio di patronato, presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Mariotti cav. Ezio, aiutante di 1ª classe degli istituti di prevenzione e pena a riposo;

Martelli Rutilio, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Lucca;

Masini dott. Gino, componente del consiglio di patronato di Lucca;

Mazzocchi Lia, collaboratrice del consiglio di patronato di Sanremo;

Mezzasoma rag. Rinaldo, ragioniere capo II. PP. a riposo;

Micheli Maria Teresa, assistente sociale, collaboratrice del consiglio di patronato di La Spezia;

Monti cav. Francesco, aiutante di 1ª classe degli istituti di prevenzione e pena a riposo;

Morandi dott.ssa Natalia, collaboratrice del consiglio di patronato di Trieste;

Padoa dott.ssa Stella, collaboratrice del consiglio di patronato di Trieste;

Ria cav. Faustino, maresciallo magg. AA. CC. a riposo;

Ruggeri geom. Stelio, geometra dell'ufficio speciale del genio civile di Roma;

Saverino rag. Angelo, ragioniere capo II. PP. a riposo;

Sbisa Lina, collaboratrice del consiglio di patronato di Trieste;

Solidoro cav. Pietro, segretario capo dirigente la procura della Repubblica di Pordenone;

Toxiri cav. Quinto, segretario capo di sezione della procura della Repubblica di Trieste;

Vianello dott. Riccardo, direttore didattico, benemerito dell'assistenza carceraria di Venezia;

Villano Nicola, archivista capo II. PP. a riposo.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: GAVA

(9885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura sita nel comune di Monzuno

Con decreto ministeriale 18 aprile 1969, nella zona di ripopolamento e cattura sita nel territorio del comune di Monzuno (S. Rocco), Bologna, di cui alla deliberazione della giunta provinciale di Bologna n. 479 in data 14 luglio 1967, della superficie di ha. 287.50.00 circa, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, terreni della superficie di ha. 260.23.53, siti nel predetto comune, di proprietà di terzi, di cui all'annesso elenco partitario catastale che forma parte integrante del presente decreto.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 547.73.53.

(10078)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura « S. Dionisio Morico », in Valfabbrica

Con decreto ministeriale 17 luglio 1969, nella zona di ripopolamento e cattura sita in località « S. Dionisio Morico » in territorio del comune di Valfabbrica (Perugia) di cui alla deliberazione della giunta provinciale di Perugia n. 1717 in data 23 agosto 1967, della superficie di ha. 359,80 vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, terreni della superficie di ha. 23.77.40 siti nel predetto comune, di proprietà di terzi, di cui all'annesso estratto partitario catastale che forma parte integrante del presente decreto.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 383.59.40.

(10079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61, foglio n. 112, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Fulvio Russino avverso la deliberazione in data 27 aprile 1967 adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Catania, concernente i criteri per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1967-68.

(9887)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9959)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9960)

Autorizzazione al comune di S. Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di S. Maria del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9961)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.110.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9962)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.173.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9963)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.544.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9964)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.572.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9965)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.446.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9966)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9967)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.986.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9969)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.594.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9968)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.707.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9970)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.004.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9971)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.163.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9972)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.402.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9973)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.334.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9974)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9975)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 528.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9976)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9977)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 24 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	626,50	626,45	626,50	626,60	626,50	626,40	626,50	626,50	626,60
$ Can.	581,20	581,20	581,50	581,80	580,90	581,20	581,60	581,80	581,20	581,15
Fr. Sv.	145,57	145,67	145,65	145,61	145,50	145,58	145,60	145,61	145,57	145,65
Kr D.	83,36	83,35	83,40	83,355	83,20	83,36	83,33	83,355	83,36	83,35
Kr. N.	87,61	87,60	87,66	87,625	87,50	87,61	87,605	87,625	87,61	87,60
Kr. Sv.	121,49	121,43	121,30	121,295	121,10	121,43	121,28	121,295	121,43	121,40
Fol.	174,40	174,40	174,54	174,42	174,40	174,40	174,40	174,42	174,40	174,40
Fr B.	12,55	12,563	12,57	12,5675	12,585	12,55	12,566	12,5675	12,55	12,55
Franco francese	112,11	112,15	112,20	112,18	112,10	112,11	112,14	112,18	112,11	112,10
Lst.	1498,40	1497,40	1497,95	1498,10	1497,75	1498,40	1497,95	1498,10	1498,40	1498,50
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,29	24,2825	24,20	24,28	24,27875	24,2825	24,28	24,28
Escudo Port.	22,02	22 —	22,02	22,04	21,90	22,02	22 —	22,04	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,97	8,9530	8,95	8,95	8,95	8,9530	8,95	8,95

Media dei titoli del 24 ottobre 1969

Rendita 5 % 1935	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Ricostruzione)	91,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,075
» 5 % (Città di Trieste)	91,525
» 5 % (Beni Esteri)	89,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,10
» » » » 1968-83	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1969

1 Dollaro USA	626,45
1 Dollaro canadese	581,70
1 Franco svizzero	145,605
1 Corona danese	83,342
1 Corona norvegese	87,615
1 Corona svedese	121,287
1 Fiorino olandese	174,41
1 Franco belga	12,567
1 Franco francese	112,16
1 Lira sterlina	1498,025
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,281
1 Escudo Port.	22,02
1 Peseta Sp.	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1969			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.933		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.188.836			
	residui	548.114			
	Totale		6.736.950		
Accensione di prestiti	competenza	1.342.706			
	residui	23.922			
	Totale		1.366.628		
Spese correnti	competenza			4.674.709	
	residui			749.840	
	Totale				5.424.549
Spese in conto capitale	competenza			1.421.001	
	residui			402.186	
	Totale				1.823.187
Rimborso di prestiti	competenza			369.394	
	residui			7.078	
	Totale				376.472
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.979.254		4.087.871	
Conti correnti		19.451.506		19.262.904	
Incassi da regolare		3.773.981		3.739.236	
Altre gestioni		8.522.451		7.897.292	
	Totale		35.727.192		34.987.303
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		128.129		147.599	
Pagamenti da regolare		176.102		202.347	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.348.990		1.470.538	
Altri crediti		14.742.870		15.793.904	
	Totale		16.396.091		17.614.388
	Totale complessivo		60.239.794		60.225.899
Fondo di cassa al 30 settembre 1969			—		13.895
	Totale a pareggio		60.239.794		60.239.794

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1969 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.895	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	20.190		
Pagamenti da regolare	159.696		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	655.342		
Altri crediti	2.473.305		
Totale crediti		3.308.533	
In complesso			3.322.428
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.497.590		
Conti correnti	2.141.806		
Incassi da regolare	224.133		
Altre gestioni	1.175.199		
Totale debiti			7.038.728
Situazione del Tesoro (passività)			3.716.300

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1969: 215.391 milioni

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(10122)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1969

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.846.180.691.624 —
Cassa	»	26.924.282.428 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.203.365.470.745 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	318.425.177 —
Anticipazioni	»	1.200.157.286.853 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.622.727.221.032 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	1.926.119.910.212 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	904.460.743.232 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	—
Servizi diversi per conto dello Stato	»	107.794.095.029 —
Spese	»	116.072.892.039 —
	L.	9.293.121.018.372 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.105.925.399.067 —
	L.	18.399.046.417.439 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.	18.401.018.681.655 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		5.270.924.369.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		51.208.728.937 —
Depositi in conto corrente liberi	»		77.808.474.168 —
Conti correnti vincolati	»		2.539.166.424.140 —
Creditori diversi	»		1.140.049.540.004 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		79.730.447.106 —
Rendite del corrente esercizio	»		116.802.685.969 —
	L.		9.275.690.669.324 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.830.410.187 —	
Fondo di riserva straordinario	»	7.299.938.861 —	17.430.349.048 —
	L.		9.293.121.018.372 —
Depositanti	»		9.105.925.399.067 —
	L.		18.399.046.417.439 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.		18.401.018.681.655 —

(10123)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: MASERA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola di depositi e prestiti « Maria SS. del Mazaro » di Mazzarino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola di depositi e prestiti « Maria SS. del Mazaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in data 23 settembre 1959, col quale l'avv. Giovanni Giugno è stato nominato commissario liquidatore della predetta cassa;

Visto il provvedimento del capo del disciolto ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito in data 22 agosto 1941, nonchè i propri provvedimenti in data 22 ottobre 1953 e 15 aprile 1954, con i quali il rag. Giuseppe De Maria, l'avv. Alfonso Trigona della Floresta ed il dott. Giovanni Vancheri sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della cassa medesima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Domenico Zerilli, ins. Francesco Marino e dott. Enrico Marrocco sono nominati componenti del comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola di depositi e prestiti « Maria SS. del Mazaro » di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10046)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data odierna, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375;

Dispone:

L'avv. Alfonso D'Arcangelo è nominato commissario straordinario ed i signori ing. Ettore Lariccia, rag. Corrado Pellegrini e dott. Antonio Russi sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10045)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, terzo comma);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova (ex coeff. 202) nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Uno dei predetti posti è riservato a favore degli aspiranti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca. Il posto riservato che non venisse coperto dagli aspiranti predetti, sarà conferito ad altro aspirante risultato idoneo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva od esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso un pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dia loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre al titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) se intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per i fatti di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre

o la madre fruisce di pensione di guerra: detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f)* e *g)*, nonchè le madri, le mogli e sorelle (vedove o nubili), dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi e delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma o per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 6, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale e di una facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

a) elementi di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

b) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

c) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

d) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

I candidati che intendano partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca dovranno sostenere una prova scritta ed una orale su tale materia, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano, scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nel presente articolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale di lingua tedesca è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua tedesca. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

La prova orale di lingua tedesca ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal sesto comma del presente articolo.

Nella valutazione, sia della prova scritta che di quella orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà aggregato un esperto di lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma dell'aspirante apposta su di essa ed autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza;
2) carta d'identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale, se il candidato appartiene al personale dei ruoli organici o al personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca, prevista dal precedente art. 8, conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 88

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata e da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova (ex coeff. 202), nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1969.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . . ;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . . ;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure (2) . . . . ;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) . . . . ;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . . . . oppure (4) . . . . . . ;

g) non ha riportato condanne nè pendenze penali, oppure (5) . . . . ;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: . . . . ;

l) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti previsti dall'art. 1 del bando (6) . . . . ;

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra e assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) I candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione da precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9643)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con i decreti ministeriali 4 marzo e 5 maggio 1969 e pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 76 del 25 marzo e 137 del 31 maggio 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 1969, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 18 dicembre 1969, alle ore 9, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(10060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per l'ammissione di cinquanta laureati al corso di studi per aspiranti segretari comunali, istituito presso l'Università di Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1969-70 è istituito in Torino uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1970 e termine nel mese di luglio 1970.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1970; che alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1969-70; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 novembre 1969.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

I candidati che hanno presentato istanza per l'ammissione al XV corso di studi per aspiranti segretari comunali, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1969 possono esimersi dal presentare la suddetta documentazione a condizione che ne facciano menzione nella domanda.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1969-70 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Torino, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 20 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10075)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia, nell'ordine appresso indicato:

1. Cavalieri dott. Leovigildo . . . punti 76,57 su 132
2. Rinaldi dott. Mario . . . . » 76,09 »
3. Guarini dott. Giuseppe . . . . » 76,02 »
4. Russo Luigi . . . . . . » 75,83 »
5. Milano Alberto . . . . . . » 75,66 »
6. Mele Gregorio . . . . . . » 73,50 »
7. Mauro dott. Luigi . . » 73,47 »
8. Bertino dott Giuseppe . . . . » 71,81 »
9. Di Stefano Ruggiero . . . . » 71,50 »
10. Pellei Athos . . . . » 70,41 »
11. Maddalone Pasquale . . . » 69,60 »
12. Seclì dott. Ernesto . . . . » 69,55 »
13. Mussetti Tranquillo . . . . » 68,75 »
14. Casazza Egidio . . . . » 68,25 »
15. Dalmazzo Francesco . . . . » 68,06 »
16. Forlani dott. Remo . . . . . » 67,45 »
17. Parini Antonio » 66,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 17, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Maxia prof. Carlo, ordinario di antropologia, preside di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari.

Componenti:

Ciferri prof. Orio, ordinario di fisiologia vegetale e direttore dell'istituto botanico della Università di Cagliari;

Dolcher prof. Tullio, straordinario di fisiologia vegetale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari;

Chiappini prof. Manlio, incaricato di botanica, direttore dell'orto botanico;

Valle dott. Silvano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Amatucci dott. Luciano, direttore di sezione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 72 *Pubblica istruzione, foglio n.* 70

(9878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali).

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali), concorso indetto con il decreto ministeriale 10 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 24 gennaio 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (aula *B*), via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1969, con inizio alle ore 7,30.

(10076)

Diario della prova scritta del concorso a cinque posti di ecologo aggiunto

La prova scritta del concorso per esami a cinque posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 15 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1969, avrà luogo a Roma, via Torino n. 45, il giorno 17 novembre 1969, con inizio alle ore 8,30.

(10061)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data della prova scritta del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il giorno 14 novembre 1969, alle ore 8 avrà luogo presso il Centro studi e ricerche della sanità militare - Roma, via S. Stefano Rotondo n. 4, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 27 settembre 1968) per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(9996)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.